



Cinque per mille 2016: aperte le domande di iscrizione

Anche quest'anno i contribuenti potranno scegliere di destinare la quota del cinque per mille dell'IRPEF che risulta dalla risultante dalla dichiarazione dei redditi alle associazioni sportive dilettantistiche, che per poter essere ammesse al beneficio devono possedere i seguenti requisiti:

- costituzione ai sensi dell'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
- possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI;
- affiliazione ad una Federazione sportiva nazionale o ad una disciplina sportiva associata o ad un ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI;
- presenza nell'ambito dell'organizzazione del settore giovanile;
- effettivo svolgimento in via prevalente di attività di avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni, ovvero di avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni, o nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

Modalità di presentazione della domanda d'iscrizione

Per poter essere iscritti nell'elenco dei beneficiari del 5 per mille è necessario presentare ogni anno **un'apposita domanda** (compilando un modello) all'Agenzia delle Entrate.

La domanda va trasmessa all'Agenzia delle entrate, esclusivamente in via telematica. La domanda va trasmessa effettuata telematicamente, **a partire dal 31 marzo 2016 fino al termine del 9 maggio 2016**, utilizzando il prodotto informatico reso disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate **www.agenziaentrate.gov.it**.

La domanda può essere presentata direttamente dagli enti interessati, se in possesso dell'abilitazione alla trasmissione telematica, ovvero per il tramite degli intermediari abilitati secondo le vigenti disposizioni di legge.

Sono tenuti a proporre domanda per il 2016 anche coloro che hanno inviato la domanda per gli anni precedenti ovvero che erano presenti nell'elenco trasmesso dal CONI per l'anno 2015.

L'Agenzia delle Entrate gestisce la procedura di iscrizione relativa alle associazioni sportive dilettantistiche mentre la formazione degli elenchi delle associazioni ammesse ed escluse è demandata al CONI.

Elenchi provvisori delle associazioni iscritte

L'Agenzia delle entrate pubblica, entro il 14 maggio 2016, sul proprio sito istituzionale, **www.agenziaentrate.gov.it**, gli elenchi degli enti che hanno presentato la domanda di iscrizione al contributo del cinque per mille, distinti per le seguenti tipologie:



- elenco degli enti del volontariato;
- elenco degli enti della ricerca scientifica e dell'università;
- elenco degli enti della ricerca sanitaria;
- elenco delle associazioni sportive dilettantistiche.

Le associazioni sportive dilettantistiche, qualora a seguito della trasmissione della domanda di iscrizione rilevino che i dati relativi alla denominazione o alla sede dell'ente non sono aggiornati, possono, **entro il 20 maggio 2016**, chiedere la correzione degli errori presso la Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate nel cui ambito territoriale si trova la sede legale del medesimo ente, utilizzando i modelli AA7/10 per i soggetti titolari di partita IVAe AA5/6 per i soggetti non titolari di partita IVA.

Dopo aver proceduto alla verifica degli errori di iscrizione segnalati, l'Agenzia delle Entrate provvede, **entro il 25 maggio 2016**, alla pubblicazione sul proprio sito, di una versione aggiornata dell'elenco.

Una copia dell'elenco aggiornato delle associazioni sportive dilettantistiche iscritte al beneficio viene trasmessa al CONI, quale ente competente all'acquisizione delle dichiarazioni sostitutive e all'effettuazione dei controlli.

ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'ISCRIZIONE

Presentazione della dichiarazione sostitutiva

Entro 30 giugno 2016, a pena di decadenza dal beneficio, il legale rappresentante dell'ente deve inviare, una **dichiarazione sostitutiva** di atto di notorietà, con allegata la fotocopia, non autenticata, di un proprio documento di identità, per attestare il possesso dei requisiti che danno diritto a partecipare alla ripartizione del cinque per mille.

La dichiarazione in esame va presentata:

- al competente Ufficio territoriale del CONI, da parte delle associazioni sportive dilettantistiche.
- **a mezzo raccomandata A/R** allegando copia della dichiarazione sostitutiva ottenuta dalla scansione dell'originale sottoscritto dal rappresentante legale, nonché della copia del documento di identità.

La copia del documento di identità deve essere sempre allegata anche se il rappresentante legale non è cambiato rispetto all'anno precedente.

Il mancato rispetto del termine del 30 giugno 2016 e la mancata allegazione del documento di identità alla dichiarazione sostitutiva costituiscono causa di decadenza dal beneficio.

Per facilitare la compilazione della dichiarazione, la procedura telematica di iscrizione elaborata dalle Entrate permette ai contribuenti di stampare il modello parzialmente precompilato con le informazioni indicate al momento dell'iscrizione. L'ente che intende utilizzare tale modello precompilato deve completare la dichiarazione con la sottoscrizione e la compilazione dei rimanenti campi.



Coordinate per l'accredito delle somme

L'associazione può comunicare all'Agenzia delle Entrate il numero di c/c bancario/postale per l'accredito delle somme spettanti, utilizzando l'apposito modello, disponibile sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.

La comunicazione delle coordinate va effettuata utilizzando il modello riservato a soggetti diversi dalle persone fisiche per la richiesta di accredito su conto corrente bancario o postale dei rimborsi fiscali e delle altre forme di erogazione.

Il modello, disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it può essere presentato direttamente agli uffici dell'Agenzia delle entrate o avvalendosi dei sistemi telematici *Entratel* o *Fisconline*

Come sanare le irregolarità

Rimane ferma la possibilità prevista dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, per tutti gli enti destinatari del beneficio di procedere, entro il **30 settembre 2016**, alla regolarizzazione della propria posizione ai fini dell'ammissione al riparto delle quote del cinque per mille.

L'ente può sanare la domanda di iscrizione o la dichiarazione sostitutiva che non sia stata regolarmente presentata entro i termini previsti o la dichiarazione sostitutiva alla quale non sia stata allegata copia del documento di identità del rappresentante legale.

In particolare è necessario:

- essere in possesso dei requisiti per l'ammissione al riparto della quota del cinque per mille alla data originaria di scadenza dei termini di presentazione della domanda di iscrizione ovvero al 7 maggio 2015
- versare con il mod. F24 la sanzione di **euro 258**, utilizzando il codice tributo "8115", senza possibilità di utilizzare in compensazione eventuali crediti a disposizione.

Novità nella rendicontazione delle somme ricevute

Il terzo periodo del comma 154 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015) introduce una novità in materia di rendicontazione e recupero delle somme attribuite.

In particolare, la disposizione richiamata, al fine di assicurare trasparenza ed efficacia nell'utilizzazione della quota del cinque per mille, prevede l'emanazione di un apposito decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri per definire "le modalità di redazione del rendiconto, dal quale risulti in modo chiaro e trasparente la destinazione di tutte le somme erogate ai soggetti beneficiari, le modalità di recupero delle stesse somme per violazione degli obblighi di rendicontazione, le modalità di pubblicazione nel sito web di ciascuna amministrazione erogatrice degli elenchi dei soggetti ai quali è stato erogato il contributo,

con l'indicazione del relativo importo, nonché le modalità di pubblicazione nello stesso sito dei rendiconti trasmessi".

RIEPILOGO SCADENZE 5 PER MILLE 2016

Di seguito si riporta la tabella con i termini relativi alla procedura di ammissione al beneficio.

Si ricorda che decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 aprile 2012 ha previsto, all'articolo 3, che i termini di presentazione all'Agenzia delle entrate delle domande di iscrizione al contributo e delle successive integrazioni documentali che **scadono di sabato o di giorno festivo** sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo

Descrizione	Associazioni sportive dilettantistiche
Inizio presentazione domanda d'iscrizione	31 marzo 2016
Termine presentazione domanda d'iscrizione	9 maggio 2016
Pubblicazione elenco provvisorio	14 maggio 2016
Richiesta correzione domande	20 maggio 2016
Pubblicazione elenco aggiornato	25 maggio 2016
Termine presentazione dichiarazione sostitutiva	30 giugno 2016 agli uffici territoriali del Coni